

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1692 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 2023****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken»**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di approvazione di modifica di un disciplinare ricevute dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 prima dell'8 giugno 2022.
- (2) Il 7 febbraio 2022 la Commissione ha ricevuto dalla Germania una domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 1007/2012 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) La Commissione ha esaminato la domanda della Germania conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento, come applicabile prima del 7 dicembre 2021.
- (4) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 applicabile prima del 7 dicembre 2021, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (5) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa all'indicazione geografica protetta «Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken».*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1007/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken (IGP)] (GU L 302 del 31.10.2012, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU C 174 del 16.5.2023, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2023

*Per la Commissione
a nome della presidente*
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
